

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il GD dott. Claudio Michelucci

Letta l'istanza depositata dal Liquidatore avente ad oggetto la richiesta di aggiornamento del fabbisogno personale del debitore Cavaliere Giuseppe

Rilevato che nel decreto di apertura si dava atto che tra i beni compresi nella liquidazione vi era:

- (...) la cifra mensile (per 48 mesi) di €197,28 (corrisposta alla procedura da Cavaliere Salvatore ove il ricorrente non ne avesse la disponibilità) ovvero, dal momento in cui il debitore reperirà un'occupazione o comunque svolgesse qualsiasi tipo di attività lavorativa remunerata, la somma (se superiore) eccedente quanto necessario al proprio mantenimento (come determinato al punto 7) del reddito da lavoro del debitore;

e che nello stesso decreto veniva stabilito:

- esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che il debitore non è sposato, non ha figli e vive con i propri genitori, dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, Il comma, lett. f) che il reddito da lavoro del debitore (che dovesse sopravvenire) risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 650 netti mensili, con accantonamento per la durata della procedura ai sensi dell'art. 14 undecies l. 3/2012, della parte eccedente tale misura a soddisfacimento dei creditori.

Rilevato che dall'istanza risulta che Cavaliere Giuseppe abbia reperito dal 7.12.2020 un lavoro dipendente presso la società General Car Srl con sede in Besnate (VA), Via per Gallarate n.50/B, c.f.-p.iva 02587830122, esercente attività di noleggio senza operatore di attrezzature, con stipendio mensile netto di €1.500,00; che il periodo di prova dal 7.12.2020 al 31.5.2021 sta terminando positivamente ed il contratto verrà rinnovato; che le esigenze di mantenimento di Cavaliere Giuseppe sono mutate, avendo l'interessato necessità di raggiungere il luogo di lavoro (distante 60 km dalla propria abitazione) e quindi di sostenere le relative spese (benzina, pedaggio autostradale, pranzo fuori casa) oltre alla necessità di procurarsi un mezzo, seppur modesto, di locomozione; che il medesimo vorrebbe contribuire alle spese di vitto ed utenze domestiche, dei genitori che lo ospitano.

Preso atto che Cavaliere Giuseppe richiede quindi di poter trattenere per il mantenimento proprio e della propria famiglia la somma mensile del proprio stipendio di €1.302,720, lasciando alla procedura la somma invariata di €198,27, come per il passato.

Rilevato che il Liquidatore ha espresso parere favorevole tenuto conto del reddito della madre (casalinga) del padre (pensionato con un ulteriore reddito – 1.500 mensili – destinato al pagamento di debiti della sua pregressa attività imprenditoriale) di Cavaliere Giuseppe e della congruità delle spese indicate



Ritenute condivisibili le valutazioni espresse dal Liquidatore e rilevato che dalla richiesta modifica non deriva alcuna riduzione del patrimonio destinato ai creditori della procedura come individuato nel decreto 26.5.2020.

P.q.m.

A modifica del punto 7 del decreto 26.5.2020

“dispone ai sensi dell’art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito da lavoro del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.300 netti mensili, con accantonamento per la durata della procedura ai sensi dell’art. 14 undecies l. 3/2012, della parte eccedente tale misura a soddisfacimento dei creditori”

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del tribunale o sul sito web scelto del liquidatore ai sensi del decreto 26.5.2020

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al proponente e all’OCC nominato anche liquidatore.

Verbania 18.5.2021

Il Giudice del.
Claudio Michelucci

